

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
A M B I T O T E R R I T O R I A L E O T T I M A L E
A G R I G E N T O

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 23 del 12/12/2022

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: Relazione del Presidente sullo stato del piano di rientro da disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art.188, comma1, T.U.E.L.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA		P/A
GUELI DOMENICO	PRESIDENTE		P
LA ROCCA MARGHERITA	VICE PRESIDENTE	In collegamento da remoto	p
MICCICHE' FRANCESCO	CONSIGLIERE		P
CASTELLINO STEFANO	CONSIGLIERE		A
CINA' MILKO	CONSIGLIERE	In collegamento da remoto	P
CORBO VINCENZO	CONSIGLIERE		P
FABIO TERMINE	CONSIGLIERE	In collegamento da remoto	p

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista l'allegata la proposta di deliberazione n.8 del 16/11/2022, di pari oggetto, presentata dal Responsabile finanziario dell'ATI AG9;

Fatto presente che:

l'art. 20 comma 1 dello statuto dell'assemblea Territoriale Idrica dell'ambito Territoriale Ottimale di Agrigento che stabilisce che per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni;

con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 4 del 17.05.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2021;

il conto di bilancio si concreta nelle risultanze evidenziando un risultato disponibile di amministrazione negativo di € 102.353,87;

con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 5 del 17.05.2022 è stato approvato il Piano da rientro di disavanzo di amministrazione dell'importo di €. 102.353,87, provvedendo alla copertura a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 con una quota di € 34.117,95 e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con una quota di € 34.117,96 per come previsto dall'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la relazione del Presidente sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 comma 1 del TUEL;

Visto l'art.188, comma 1 del TUEL (D.lgs.267/2000);

Ritenuto di

- prendere atto della relazione del Presidente ai sensi dell'art. 188 comma 1 del TUEL sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021;

- trasmette l'allegata relazione del Presidente all'Assemblea dei Rappresentanti, dopo l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, per la sua approvazione;


Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile,

Ad unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto della relazione del Presidente ai sensi dell'art. 188 comma 1 del TUEL sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021;
- di trasmette l'allegata relazione del Presidente all'Assemblea dei Rappresentanti, dopo l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, per la sua approvazione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Arch. Domenico Gueli



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 8 del 16.11.2022

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLO STATO DEL PIANO DI RIENTRO DA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 188, COMMA 1, T.U.E.L.

PREMESSO che in data 12 aprile 2016 con deliberazione n. 1 è stato preso atto della costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento e dell'insediamento dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;

CHE in data 19 aprile 2016 con deliberazione n. 2 è stato approvato lo statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento;

VISTO l'art. 20 comma 1 dello statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento che stabilisce che per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni;

VISTO l'art. 188 del D.lgs. 267/2000 rubricato " Disavanzo di amministrazione" che testualmente così recita:

1- L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al

parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

ATTESO, quindi, che ai sensi del sopra richiamato art. 188 del D.lgs. 267/2000 il disavanzo di amministrazione deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, equiparando la mancata adozione alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

ATTESO, altresì, che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, con un piano di rientro sottoposto al parere del revisore;

ATTESO che:

- con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 4 del 17.05.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2021;
- il conto di bilancio si concreta nelle risultanze evidenziando un risultato disponibile di amministrazione negativo di € 102.353,87;
- con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 5 del 17.05.2022 è stato approvato il Piano di rientro di disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

DATO ATTO che:

- si è provveduto al ripiano del disavanzo dell'importo di euro 102.353,87 provvedendo alla copertura a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 con una quota di € 34.117,95 e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con una quota di € 34.117,96 per come previsto dall'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il suddetto ripiano può essere garantito attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate correnti a seguito della proposta tariffaria approvata con delibera dell'ATI di Agrigento n. 5 del 30.07.2021 ed attualmente in applicazione, dove tra i costi operativi esogeni Opexal nella componente COATO sono inclusi i costi di funzionamento degli uffici dell'Ente di Governo d'Ambito che a decorrere dal corrente anno 2022 sono quantificati in € 739.091,00;

VISTA la relazione del Presidente sullo stato del piano di rientro da disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, comma 1, TUEL;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

I. Di prendere atto della relazione del Presidente ai sensi dell'art. 188 comma 1 del TUEL sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2021;

II. Di trasmettere l'allegata relazione del Presidente all'Assemblea dei Rappresentanti, dopo l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, per la sua approvazione;

III. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Responsabile Finanziario
Salvatore Alesci

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

**OGGETTO: RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLO STATO DEL PIANO DI
RIENTRO DA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 188, COMMA 1, T.U.E.L**

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Aragona, lì 16.11.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci



Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Preso nota

Aragona, lì 16.11.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci





ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 9 - AGRIGENTO

OGGETTO: RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLO STATO DEL PIANO DI RIENTRO DA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 188, COMMA 1, T.U.E.L

Il Presidente

PREMESSO che:

- con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 4 del 17.05.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2021;
- il conto di bilancio si concreta nelle risultanze evidenziando un risultato disponibile di amministrazione negativo di € 102.353,87;
- contestualmente all'approvazione del suddetto rendiconto, si è provveduto, a norma dell'art. 188 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., all'applicazione al bilancio di previsione 2022/2024 del disavanzo rilevato al 31/12/2021;

CONSIDERATO che il disavanzo di amministrazione è sostanzialmente dovuto ai rilevanti accantonamenti e vincoli che l'Ente, secondo quanto previsto sia dai nuovi principi contabili obbligatori approvati con D.Lgs. 118/2011 che dall'attuale formulazione del Tuel come modificato a seguito dell'introduzione a decorrere dal 2015 della nuova contabilità armonizzata, in merito al dettato normativo sopra descritto ed inerente le principali voci del conto del bilancio, nel rendiconto di gestione 2021 è stata accantonata la somma di € 552.282,41 a titolo prudenziale in quanto ad oggi i gestori precedenti non hanno versato il saldo relativo al canone di concessione ed il saldo delle spese di funzionamento dell'Ente di governo d'Ambito;

QUINDI, dagli accantonamenti effettuati e secondo quanto previsto sia dai nuovi principi contabili obbligatori approvati con D.Lgs. 118/2011 che dall'attuale formulazione del Tuel come modificato a seguito dell'introduzione a decorrere dal 2015 della nuova contabilità armonizzata, si è dovuto prevedere all'interno del complessivo risultato di amministrazione 2021 altri accantonamenti pari ad euro 552.282,41 e di seguito meglio rappresentati:

Altri accantonamenti:

Le somme complessivamente accantonate sono pari ad 552.282,41 e si riferiscono a:

- *Altri accantonamenti (Fondo canone di concessione - gestione Girgenti Acque S.p.A.)* € 419.751,41

- *Altri accantonamenti (Entrate spese di funzionamento – Gestione Commissariale)* € 132.531,00

CONSIDERATO, quindi, che da un Risultato positivo di Amministrazione al 31.12.2021 pari ad € 449.928,54 depurato delle quote accantonate per legge come meglio sopra descritte, si consegue ad un risultato di amministrazione disponibile negativo di € 102.353,87;

CONSIDERATO che l'art. 188 del D.lgs. 267/2000 rubricato " Disavanzo di amministrazione" testualmente così recita:

1- L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

ATTESO, quindi, che ai sensi del sopra richiamato art. 188 del D.lgs. 267/2000 il disavanzo di amministrazione deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, equiparando la mancata adozione alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

ATTESO, altresì, che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, con un piano di rientro sottoposto al parere del revisore;

VISTA la:

- delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n. 5 del 17.05.2022 con cui è stato approvato il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

DATO ATTO che:

- si è provveduto al ripiano del disavanzo dell'importo di euro 102.353,87 provvedendo a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 con una quota di € 34.117,95 e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con una quota di € 34.117,96 per come previsto dall'art. 188 del [D.Lgs. n. 267/2000](#) e s.m.i.;
- il suddetto ripiano è stato garantito attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate correnti a seguito della proposta tariffaria approvata con delibera dell'ATI di Agrigento n. 5 del 30.07.2021 ed attualmente in applicazione, dove tra i costi operativi esogeni Opexal nella componente COATO sono inclusi i costi di funzionamento degli uffici dell'Ente di Governo d'Ambito che a decorrere dal corrente anno 2022 sono quantificati in € 739.091,00;

per quanto sopra esposto

si da atto del rispetto del piano di rientro del disavanzo dell'importo di euro 102.353,87 accertato in sede di approvazione dello schema di Rendiconto di gestione 2021 evidenziando, altresì, la sostenibilità dell'ipotesi di copertura;

Il suddetto ripiano è ancora garantito tramite l'utilizzo delle maggiori entrate correnti a seguito della proposta tariffaria approvata con delibera dell'ATI di Agrigento n. 5 del 30.07.2021 ed attualmente in applicazione, dove tra i costi operativi esogeni Opexal nella componente COATO sono inclusi i costi di funzionamento degli uffici dell'Ente di Governo d'Ambito che a decorrere dal corrente anno 2022 sono quantificati in € 739.091,00 come da bilancio di previsione 2022/2024.

The image shows a circular stamp on the left with the text "Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina" around the perimeter. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the text "Il Presidente Arch. Domenico Gueli" is printed.

Il Presidente
Arch. Domenico Gueli